COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.11.2019
COM(2019) 587 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

ALLEGATO

Progetto di

decisione n. 1/2019 del comitato misto UE/Canada istituito in virtù dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

del [data]

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE - CANADA,

visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 17,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

Fatto a,

Per il comitato misto,

il capo della delegazione dell'Unione europea

[nome]

il capo della delegazione del Canada

[nome]

Regolamento interno

IL COMITATO MISTO

visto l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in particolare l'articolo 17,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Capi delegazione

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti.

2. Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente presso una delle parti, cui spetta la responsabilità di ospitare l'altra parte. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'accordo, ciascuna parte può inoltre chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto.

2. Il comitato misto può indire riunioni faccia a faccia o mediante altri mezzi (teleconferenze o videoconferenze).

Articolo 3

Delegazioni

1. Prima di una riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per tale riunione.

2. Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori.

3. Il comitato misto può convenire di invitare altre parti interessate o esperti a partecipare alle riunioni, al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 4

Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Canada svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Nella misura del possibile tale ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima della data della riunione per agevolarne la distribuzione ai membri di ciascuna delegazione e per favorire la consultazione di questi ultimi.

2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto.

3. I capi delegazione possono abbreviare il termine specificato al punto 1 per tenere conto dell'urgenza di una questione particolare.

Articolo 6

Verbale di riunione

1. Al termine di ciascuna riunione è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi e le conclusioni raggiunte congiuntamente, comprese le eventuali raccomandazioni e decisioni adottate.

2. Il verbale di riunione è approvato per iscritto dai capi delegazione entro 30 giorni dalla data della riunione o entro un'altra data decisa dalle parti dell'accordo.

3. Una volta approvato, il verbale di riunione è firmato dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

4. Se non altrimenti concordato, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. I verbali di riunione e gli scambi di corrispondenza, a seconda dei casi, sono resi

pubblici, salvo diversa richiesta di una delle parti. Se necessario, il comitato misto può convenire di raccomandare la pubblicazione di un comunicato stampa congiunto.

Articolo 7

Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità e in casi debitamente motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza.

Articolo 8

Deliberazioni

1. Il comitato misto adotta le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano il titolo "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale di riunione.

4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può concordare l'istituzione di gruppi di lavoro chiamati a studiare questioni specifiche di rilevanza per l'accordo. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto e incluso nel verbale di riunione appropriato.

2. La composizione gruppi di lavoro è determinata dal comitato misto.

3. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto. Essi non possono prendere decisioni ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4. Il comitato misto può in qualsiasi momento convenire di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificare il loro mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1. Le spese relative alla partecipazione ad una riunione o ad un gruppo di lavoro sono a carico dei membri di ciascuna delegazione.

2. Qualsiasi altra spesa connessa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità all'articolo 8.